



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

**Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata:
Province Laziali**

(Rif. Prot. n° 1004819–2024)

18284

Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure Valutazione VIA e VAS

va@PEC.mase.gov.it

GR.65.09 – Area Valutazione Impatto Ambientale

E, p.c. **GR.DG.05** - Ufficio Rappresentante Unico e
Ricostruzione, Conferenze di servizi.

Oggetto: [ID: **12567**] Procedura per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (denominato Tuscania) di potenza nominale pari a 33 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nel comune di Tuscania (VT) – Procedimento di PNIEC-PUA – Proponente: **Renexia S.p.A.**

Comunicazione di cui all’art. 27, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

RICHIESTA INTEGRAZIONI/OSSERVAZIONI – Rif. **DB 18284**.

Con nota prot. n. 0147800 del 07/08/2024, il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure Valutazione VIA e VAS, ha comunicato che **la Società Renexia S.p.A.** ha presentato istanza per l’avvio della procedura di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella quale è stata contestualmente formulata richiesta di rilascio dei seguenti titoli ambientali: a) Autorizzazione paesaggistica; b) Autorizzazione culturale.

Conformemente a quanto stabilito dall’art.27, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è stata comunicata l’avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente sul sito web, all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10971/16401>

Con la suddetta nota, è stato stabilito che, dalla data di tale comunicazione decorre il termine di 30 giorni per la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata, ai fini del rilascio di tali autorizzazioni ambientali. Pertanto, il termine per chiedere integrazioni è fissato alla data del **06/09/2024**.


Descrizione dell’intervento.

Dalla documentazione trasmessa si rileva che: *“L’area individuata per la realizzazione dell’impianto eolico di progetto, denominato “Tuscania”, interessa il territorio comunale di Tuscania, in provincia di Viterbo.*

Pagina 1 di 7


Il parco eolico è costituito da 5 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6.6 MW, in accordo con la potenza di immissione da STMG. L'impianto è collegato in antenna 36 kV, mediante elettrodotto interrato su un ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN 380/150 KV, come da soluzione tecnica minima generale STMG.

L'impianto, ovvero il poligono che racchiude gli aerogeneratori, insisterà su un'area approssimativamente di circa 117 ha: le turbine eoliche e le rispettive piazzole e strade di servizio occuperanno solo in misura marginale il sito, mentre la quasi totalità della superficie potrà mantenere la destinazione d'uso originaria.”



Aspetti urbanistici.

Pur in assenza del Certificato di Destinazione Urbanistica – C.D.U. che **dovrà in ogni caso essere trasmesso**, con stralcio e relative Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. – per quanto riportato nella documentazione trasmessa si rileva che: “*La scelta del sito di impianto in esame è ricaduta su aree a destinazione agricola, classificata come zone agricole E2 (agricola speciale) dal Piano Urbanistico Comunale di Tuscania.*”



Fatta salva la necessità di **confermare** le citate destinazioni urbanistiche, si rappresenta quanto segue.

Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del D.L.gs. 29/12/2003, n. 387, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, salvo che per tali zone le relative N.T.A. non contengano espressamente **limitazioni specifiche** per tipologie di impianti riconducibili a quello posto in valutazione.

Nell'ubicazione si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, articolo 14.


Il progetto presentato, ricadente in zona agricola, non comporta la variazione dello strumento urbanistico in quanto gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, zone che mantengono tale destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell'impianto che quando lo stesso verrà rimosso, alla fine del ciclo produttivo. A tale riguardo si segnala che gli impianti dovranno risultare direttamente accessibili ovvero che per essi non si renda necessario realizzare infrastrutture in contrasto con la vigente pianificazione urbanistica.

Fermo restando quanto sopra esposto, corre l'obbligo di evidenziare la necessità di accertare l'ammissibilità dell'intervento proposto con riferimento alle disposizioni della L.R. n. 16/2011 (*Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili*) introdotte dall' art. 10 (*Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili*) della L.R. n.1 del 27/02/2020.

Si rammenta, infine, che l'installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, **ove consentita**, deve in ogni caso garantire che le trasformazioni non interessino e non interferiscano con la fascia di rispetto stradale e dovranno restare libere e non trasformate le particelle ove sia presente un vincolo di inedificabilità di altra natura (come, ad esempio, fascia di rispetto stradale o altro e zone vincolate urbanisticamente, ecc.).

Aspetti paesaggistici


Per quanto **dichiarato** nella documentazione progettuale trasmessa le aree interessate dalla installazione delle pale eoliche non risultano interessate da vincoli paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004 individuati nella Tavola B del P.T.P.R. vigente.



Dall'esame della Tav. B del P.T.P.R. (approvato con D.C.R. n° 5 del 21/04/2021, pubblicato sul B.U.R.L. il 17/6/2021) si rileva che le aree ove è prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici, non risultano direttamente interessate da vincoli di cui al D.lgs. 42/2004, **fermo restando la necessità di procedere ai dovuti accertamenti in merito agli usi civici**, in quanto ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. h), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Per quanto sopra, il Comune di Tuscania (VT) dovrà trasmettere apposita attestazione comunale – resa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale n° 1 del 3 gennaio 1986 – in merito alla **inesistenza di gravami di uso civico nell'area di intervento**.

Si rappresenta che l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, individuata sulla Tavola A del P.T.P.R. è classificata come “**Paesaggio Agrario di Continuità**”, come si rileva dallo stralcio di seguito riportato. Si evidenzia che le norme di tutela del paesaggio trovano applicazione qualora sull'area di intervento siano presenti vincoli paesaggistici ex art. 134 del D.lgs. 42/2004 che ne determinino la cogenza.




Al riguardo, si segnala che, nella Tabella B, al punto 6.4 “*Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, allegate al d.lgs. 10 settembre 2010*”, stabilisce:

1. per il “**Paesaggio Agrario di Continuità**”, il relativo art. 24 delle N.T.A. del P.T.P.R., stabilisce, per tali impianti, che: “Sono consentiti gli impianti eolici di grande dimensione. La relazione paesaggistica dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, della compagine vegetale, della interruzione di processi ecologici e paesistici e prevedere adeguate misure di mitigazione secondo quanto previsto nelle Linee Guida.”

Per quanto sopra esposto nel suddetto paesaggio, la realizzazione di **impianti eolici** risulta “**consentita**” purché nel rispetto delle norme di P.T.P.R. Pertanto, la relazione paesaggistica dovrà essere aggiornata e dovrà contenere un adeguato approfondimento in relazione alla compatibilità paesaggistica.

Si riporta, di seguito, uno stralcio della Tavola A del P.T.P.R., relativa all'area di progetto, ove dovrebbe essere realizzato l'impianto eolico in esame:



Si evidenzia che, nella suddetta Tavola A, risulta che parte delle aree limitrofe all'impianto sono individuate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera d), del D.lgs. 42/2004, tra le aree disciplinate all'art 50 "**Salvaguardia delle visuali**" del P.T.P.R. vigente, relative alla salvaguardia delle visuali da punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche.

Tali beni sono descritti nelle relative schede e disciplinati secondo le modalità di tutela quando ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice. **La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico.** A tal fine sono vietate modifiche dello stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalla disciplina di tutela e di uso per gli ambiti di paesaggio individuati dal P.T.P.R.

L'impianto proposto costituisce un ostacolo alla visuale del paesaggio vincolato, pertanto, la **valutazione paesaggistica** non può prescindere dalla verifica dell'impatto paesaggistico da esso indotto. In particolare, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela dovrebbe essere assicurata, **in sede di autorizzazione paesaggistica, ove necessaria**, attraverso la possibilità di valutare specifiche prescrizioni inerenti alla localizzazione e il dimensionamento delle opere consentite, la messa a dimora di essenze vegetali secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate alle norme del P.T.P.R.

Infine, in merito alla linea di connessione dell'impianto alla stazione elettrica, si rileva che la stessa attraversa aree sottoposte a vincoli paesaggistici ambiti per i quali trova comunque applicazione il D.P.R. 31/2017, in quanto è stata dichiarata la realizzazione completamente interrata dell'opera; pertanto, il **cavidotto interrato** rientra tra gli "**interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica**" riportati nell'allegato A del suddetto D.P.R. 13/02/2017, n. 31.

Nello specifico l'intervento in oggetto rientra nell'Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1) A del citato D.P.R. 31/2017, dove al punto A15 si rileva che: "**A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della**

morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm”.

Conclusioni.

In merito agli **aspetti urbanistici**, fatta salva la necessità di confermare le citate destinazioni urbanistiche, mediante la trasmissione del Certificato di Destinazione Urbanistica, si rileva che l'area interessata dalle pale eoliche ricade in **Zona Agricola** e non comporta variazione urbanistica in quanto gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati in **zone classificate agricole**, che mantengono tale destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell'impianto che quando lo stesso verrà rimosso, alla fine del ciclo produttivo.

In merito agli **aspetti paesaggistici**, fermo restando la conferma da parte del Comune, dell'**inesistenza di usi civici**, si rileva che l'impianto non si colloca in aree direttamente sottoposte a vincoli paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004; mentre l'infrastruttura interrata rientra nell'Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1) A del D.P.R. 31/2017, punto A15, ovvero “fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice” è un intervento escluso dall'autorizzazione paesaggistica.

Nell'ambito della Procedura Statale [ID: **12567**] Procedura per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Tuscania" di potenza nominale pari a 33 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nel comune di Tuscania (VT) – Procedimento di PNIEC-PUA, presentato dalla società **Renexia S.p.A.** – la scrivente Area, oltre ad effettuare una **richiesta di integrazione documentale**, rileva **elementi di criticità**, che andranno adeguatamente verificati e approfonditi e per i quali si rende necessario produrre quanto di seguito riportato.

1. Il **Comune di Tuscania (VT)** oltre a **trasmettere il Certificato di Destinazione Urbanistica, dovrà verificare**, e dichiarare, la **conformità e compatibilità** del progetto con lo strumento urbanistico e tale verifica dovrà riguardare anche le opere infrastrutturali connesse (piazzole di sosta, viabilità di accesso, accesso stradale, ecc.);
2. Il **Comune di Tuscania (VT)** **dovrà trasmettere apposita attestazione** – resa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale n° 1 del 03/01/1986 – **di assenza di usi civici e/o diritti collettivi** sull'area di intervento;
3. La **ditta proponente** **dovrà trasmettere una relazione paesaggistica (integrativa e/o sostitutiva)**, aggiornata, che contenga adeguati studi e approfondimenti in grado di dimostrare la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
4. Inoltre, nella suddetta **relazione paesaggistica dovrà essere dimostrato** che il progetto rispetti le norme stabilite dall'art 50 “**Salvaguardia delle visuali**” ovvero che possa “**garantire la tutela del cono visuale o campo di percezione visiva**” cioè che l'impianto, non costituirà un ostacolo visivo o un impatto ambientale, in quanto la norma paesaggistica stabilisce che: “**sono vietate modifiche dello stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalla disciplina di tutela e di uso per gli ambiti di paesaggio individuati dal P.T.P.R.**”



***Si chiede, altresì, di trasmettere** la necessaria documentazione fotografica corredata con gli opportuni rendering, comprovanti la sopra citata conformità paesaggistica dell'intervento e la tutela del cono visuale (e l'integrità del campo di percezione visiva);*

5. *considerata la necessità di remissione in pristino dello stato dei luoghi a fine ciclo produttivo dell'impianto e di tutte le opere ad esso connesse, tutti gli interventi previsti e, in particolare, la viabilità di accesso, dovranno essere realizzate garantendo il mantenimento della attuale morfologia del terreno evitando opere di sbancamento o di rimodellamento e/o opere murarie di contenimento dovute a modifiche delle attuali quote altimetriche;*
6. *Ove le aree di intervento siano interessate da progetti o programmi di vocazione agricola, quali ad esempio i PUA ex L.R. 38/1999, la ditta proponente e/o l'azienda agricola **dovranno dimostrare** che l'impianto proposto sia compatibile con l'attività agricola in esercizio.*

L'istruttoria tecnica di competenza di questa Area, in merito al progetto in esame (ID_12567 – Procedimento di VIA/PNIEC – Proponente: **Renexia S.p.A.**), potrà essere completata solamente in seguito alla trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, in carenza delle quali il contributo della scrivente **non potrà, in ogni caso, ritenersi reso in senso favorevole** per gli aspetti di competenza all'approvazione del progetto.

L'ISTRUTTORE

LA DIRIGENTE AD INTERIM